

DECRETO RETTORALE n. 252 del 10 maggio 2013

IL RETTORE

Visto lo Statuto di autonomia dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria (approvato con D.M.17.10.2007 n. 204);

Vista la L. 13 novembre 1990, n. 341;

Vista la L. 11.07.2003 n. 170 art.1, lett.*b*, relativa all'incentivazione delle attività di tutorato, nonché a sostegno delle attività didattiche integrative, propedeutiche e di recupero mediante conferimenti di assegni a studenti capaci e meritevoli regolarmente iscritti ai corsi di Laurea magistrale, ai corsi di alta formazione per gli insegnanti nella scuola secondaria, ed ai corsi di dottorato di ricerca;

Visto il Regolamento relativo alla stipula di contratti per attività di insegnamento nei Corsi di studio Universitari e nei Corsi della scuola superiore di orientamento e alta formazione in lingua e cultura italiana per stranieri, in particolare il Capo III *Esercitori e tutor*;

Vista la delibera del Comitato Ordinatore del 10 maggio 2013;

DECRETA

ART. 1

Al fine di assistere ed orientare gli studenti nel corso degli studi, renderli partecipi del processo formativo e fornire un supporto alle attività didattiche, in occasione della preparazione dell'esame, specie sotto forma di chiarimenti su questioni teoriche particolarmente impegnative, nei limiti delle risorse disponibili del Bilancio universitario, è **bandita** una selezione pubblica per titoli, di numero 3 contratti di diritto privato per *tutor* per l'A.A. 2012/2013, alla Facoltà di: *Scienze della Formazione d'Area Mediterranea*.

ART. 2

Possono partecipare alla selezione gli studenti regolarmente iscritti al corso di laurea magistrale dell'Università per stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria. Non sarà presa in considerazione la posizione degli studenti non in regola con il pagamento delle tasse di iscrizione. La domanda, indirizzata al Magnifico Rettore dell'Università per stranieri "Dante Alighieri", dovrà essere presentata in busta chiusa con Raccomandata A/R, o consegnata *brevis manu*, alla Direzione Amministrativa entro il 16 maggio 2013. In caso di inoltro per posta farà fede la data del timbro postale di partenza della raccomandata.

ART. 3

I contratti sono compatibili con la fruizione delle borse di studio di cui all'art. 8 della L. 02.12.1991 n. 390 e non sono attribuibili ai dipendenti di enti pubblici o privati assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato. È possibile il cumulo con altri contratti a progetto a t.d. conclusi con l'Ateneo.

ART. 4

Ciascun aspirante deve:

1. allegare alla domanda un curriculum debitamente sottoscritto con l'indicazione del voto di laurea conseguito, nonché con l'indicazione analitica dei voti riportati nelle singole materie effettivamente sostenute (con esclusione delle materie convalidate) per il conseguimento della laurea triennale, nonché i voti, eventuali, riportati nel corso di studi della laurea magistrale;
2. presentare eventuali titoli comprovanti la specifica competenza in materia di tutoraggio, orientamento e management Universitario. Saranno inoltre valutati titoli comprovanti altre attività lavorative svolte in ambito universitario.

ART. 5

Il contratto ha la durata di un anno accademico ed un impegno didattico che non può superare il limite di 150 ore.

Il compenso per le attività svolte in qualità di tutor è pari ad euro 7,50 per ogni singola ora (al lordo euro 9,38), che graverà sui fondi disponibili del bilancio universitario al capitolo B/14-f.

L'attività è assoggettata a verifica trimestrale da parte dei Presidenti dei Corsi di laurea, dietro dettagliata relazione redatta dal tutor ed allegata al registro delle attività svolte che è consegnato all'ufficio competente.

ART. 6

La Commissione giudicatrice si riunirà, anche per via telematica, in data 18 Maggio 2013 e comunicherà nella stessa giornata i nominativi dei vincitori dei bandi al responsabile dell'Offerta formativa al fine di consentirne l'inserimento nelle schede SUA in tempo utile (20 maggio p.v.) La Commissione giudicatrice è composta dai ricercatori Dott.ri Simona Totaforti, Roberto Mavilia e Maria Silvia Rati.

ART. 7

L'attività dei tutors cessa in caso di:

1. compimento di atti che, a insindacabile giudizio dei Presidenti dei Consigli di Corso di Laurea, abbiano procurato turbativa o pregiudizio alla funzionalità delle attività didattiche;
2. ingiustificata interruzione nello svolgimento delle attività di collaborazione didattica da parte del tutor;
3. ingiustificata omissione nello svolgimento delle attività didattiche;

4. rinunzia allo svolgimento del servizio didattico; nel qual caso, al tutor compete il pagamento delle sole prestazioni effettuate ed attestate nelle forme sopraindicate.

I Presidenti di Consigli di Corso di laurea ne danno notizia all'Amministrazione per i provvedimenti di competenza.

ART. 8

Ai fini previdenziali, assistenziali e assicurativi si fa riferimento alla normativa di cui all'art. 12 del Regolamento citato in premessa.

Reggio Calabria, li 10 maggio 2013

Il Rettore
Prof. Salvatore Berlingò